



COMUNE DI CICCIANO
Provincia di Napoli
Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza sindacale n. 307 del 09.11.2020

Prot.n 7675 del 09.11.2020

Oggetto: Misure attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sul territorio del Comune di Cicciano dal 9 novembre 2020 al 23 novembre 2020- ex artt. 50-54 TUEL

IL SINDACO

Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile , Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020);

Visto il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);

Visto il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 71 del 09.09.2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della Regione, statuisce che sono confermate – salvo quanto previsto al successivo punto 1.3 e salvo quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 – le disposizioni delle seguenti Ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n. 66 dell'agosto 2020, per quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020; - Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020; - Ordinanza regionale n. 64 del 31 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020) - in vigore dal 8/10/2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 recante “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena.”

Visto il DPCM 13 Ottobre 2020 ed in particolare l’articolo 6 recante “sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario ed obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’Estero”.

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.79 del 15.10.2020, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23.10.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 D.L. 25 marzo 2020 n.19; e la n.81 del 19 ottobre 2020 recante “Conferma delle disposizioni in tema di attività di ristorazioni ricevimenti ed attività ludico/ricreative ed eventi di aggregazione/unione di cui all’Ordinanza n.79 del 15.10.2020”.

Visto, il DPCM del 24 Ottobre 2020 per ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visto da ultimo il DPCM del 3 Novembre recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

Vista l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 89 del 5.11.2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza e le limitazioni alla mobilità”.

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale che sembra aver ripreso vigore,

Ritenuto necessario scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del virus COVID-19 nel Comune di Cicciano;

Considerato che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19;

Tenuto conto che l’autorità competente, il Sindaco, ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

Visti:

- l’articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
- l’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. In

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del contagio da COVID-19 sul territorio comunale, con decorrenza **dal 09/11/2020** e fino **al giorno lunedì 23/11/2020**, salvo diversa e successiva disposizione:

- 1) **è fatto divieto di circolazione pedonale ed intrattenimento sul territorio comunale dopo le ore 20:00 e fino alle 5:00 del mattino.**
- 2) **Nella medesima fascia oraria, è consentita la circolazione pedonale limitatamente ai casi in cui ci si debba recare agli esercizi commerciali legittimamente aperti per l'acquisto di beni e servizi strettamente necessari (es. recarsi in farmacia, al tabacchi, in pizzeria per asporto)**
- 3) **È fatto divieto ai minori fino a 16 anni di uscire dalle proprie abitazioni se non per comprovate necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto.**

Per quanto non regolamentato, restano confermate le disposizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41), pertanto:

-le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che siano rispettati i protocolli sanitari, linee guida e prescrizioni igienico-sanitarie previste, idonei a prevenire il rischio di contagio nei settori di riferimento,

-le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, gelaterie, pub, pasticcerie, ristoranti...) sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00, RESTA CONSENTITO L'ASPORTO E LA CONSEGNA A DOMICILIO FINO ALLE ORE 22:00 .

INFORMA

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii **CON SANZIONE AMMINISTRATIVA-PECUNIARIA DA 300 A 4000 EURO**

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

OBBLIGA

il Comando di Polizia Municipale, tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza, a sorvegliare le strade e verificare che la circolazione nella fascia oraria indicata avvenga solo per comprovate e motivate necessità connesse a motivi di salute, esigenze lavorative, e motivi ammessi dalle vigenti normative dettate in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

DISPONE

la diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale del Comune di Cicciano.

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC: Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli; Alla Presidenza della Regione Campania; All'Unità di Crisi Regionale COVID-19; Al Dipartimento di Sanità Pubblica ASL NA3 SUD; Alla Polizia di Stato,


Commissariato di Nola, Ai Carabinieri, Comando Stazione di Cicciano; Al locale Comando della Polizia Municipale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

SI RACCOMANDA :

- alla Cittadinanza il rispetto rigoroso del divieto di assembramento, il rispetto della distanza interpersonale, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, in ossequio alle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica in atto
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37,5 gradi) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contattifamiliari e sociali, contattando il proprio medico curante o l'ASL territorialmente competente,
- agli esercenti commerciali, gestori ed utenti, la stretta osservanza delle misure di prevenzione.

Cicciano,



Il Sindaco
Dott. Giovanni Corrado

The image shows a handwritten signature in black ink that extends from the right side of the page towards the left. Overlapping the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SINDACO' at the top, 'DI CICCIANO' at the bottom, and 'Il Sindaco' and 'Dott. Giovanni Corrado' in the center. The signature appears to be written over the stamp.